

BOLLETTINO



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA SOMALA

ANNO III.

Mogadiscio, 1° Marzo 1972

N. 3

DIREZIONE E REDAZIONE
 Presso la Presidenza del Consiglio Rivoluzionario Supremo
 Pubblicazione Mensile

PREZZO: Sh. So. 5 per numero — **ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh. So. 109. Estero Sh. So. 300 — L'abbonamento richiesto in tempo stabilito, decorre dal 1° Gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga Sh. So. 2 — Le inserzioni si ricevono presso la Direzione Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Imposte sugli Affari.

SOMMARIO



PARTE PRIMA

ATTI LEGISLATIVI ED AMMINISTRATIVI

FIRST PART

LEGISLATIVE AND ADMINISTRATIVE ACTS

ERRATA CORRIGE

- Nel Decreto del Presidente del CRS n. 209 del 14 Agosto 1971, pubblicato nel Bollettino Ufficiale Suppl. n. 3 al n. 8, leggesi:
 Col. ALI MATTAN HASCI e non come erroneamente trascritto Col. ALI MATTAM HERZI.
- | | |
|---|----------|
| LEGGE N. 10 del 10 Gennaio 1972 — <i>Esclusiva importazione e distribuzione di carburanti e lubrificanti per il Territorio nazionale.</i> | Pag. 179 |
| LEGGE N. 11 del 10 Gennaio 1972 — <i>Esclusiva importazione e distribuzione di medicinali.</i> | » 180 |
| LEGGE N. 12 del 10 Gennaio 1972 — <i>Esclusiva importazione e distribuzione di Films Cinematografici.</i> | » 182 |
| LEGGE N. 13 del 10 Gennaio 1972 — <i>Distribuzione dello zucchero nel Territorio della Repubblica.</i> | » 183 |
| LAW No. 14 of 12 February 1972 — <i>Amendment to Prisons Law.</i> | » 184 |

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO SUPREMO, 10 Febbraio 1972, N. 33 — <i>In aggiunta alle merci menzionate nell'art. 1 del Decreto N. 163 del 5 Giugno 1971, le seguenti altre voci.</i>	Pag. 185
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO SUPREMO, 10 Febbraio 1972, N. 34 — <i>L'Importazione dei Carburanti e Lubrificanti è riservata esclusivamente all'Ente Nazione Petrolio e alla Somali Petroleum Agency.</i>	» 186
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO SUPREMO, 10 Febbraio 1972, N. 35 — <i>L'Importazione dello Zucchero è soggetto a Licenza.</i>	» 187
DECRETO DEL SEGRETARIO DI STATO AI LAVORI PUBBLICI, 16 Gennaio 1972, N. 36 — <i>Concessione e conseguente libera disponibilità di area di terreno demaniale a favore del Sig. Saħal Mohamed Ibrahim.</i>	» 188

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

THE REGIONAL COURT AT BURAO — <i>Notice was lost Saving Booklet to the Mr. Roon Hassan Ahmed.</i> (51)	» 190
THE REGIONAL COURT AT BURAO — <i>Notice was lost Circular Cheque to the Mr. Abdullahi Caileh Ahmed.</i> (52)	» 191
TRIBUNALE REGIONALE DI BOSASO — <i>Avviso di ammortamento dell'Assegno a favore della Sig.ra Shamsa Ali Gure.</i> (53)	» 192
TRIBUNALE REGIONALE DI BOSASO — <i>Avviso di ammortamento dell'Assegno a favore del Sig. Weirah Deri.</i> (55)	» 194
TRIBUNALE REGIONALE DI BOSASO — <i>Avviso di ammortamento del Libretto a favore del Sig. Ahmed Weirah Deri.</i> (55)	» 195
TRIBUNALE REGIONALE DEL BENADIR — <i>Avviso di ammortamento dell'Assegno a favore del Sig. Abdurahman Salad Kulmie.</i> (56)	» 195
ITALSO S.p.A. — <i>Avviso di Convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria.</i> (57)	» 196

PARTE PRIMA
ATTI LEGISLATIVI ED AMMINISTRATIVI
FIRST PART
LEGISLATIVE AND ADMINISTRATIVE ACTS

LEGGE N. 10 del 10 Gennaio 1972.

Esclusiva importazione e distribuzione di carburanti e lubrificanti per il Territorio Nazionale.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO SUPREMO

VISTE la Prima e la Seconda Carta della Rivoluzione del 21 Ottobre 1969;

VISITA la Legge 7 Maggio 1970 n. 26 relativa alla Nazionalizzazione di Compagnie e Banche private;

RAVVISATA la necessità di rendere esclusiva allo Stato tramite le sue Agenzie speciali od Enti l'importazione e la distribuzione di ogni genere di carburante e lubrificante per tutto il territorio della Repubblica;

SENTITO il Consiglio dei Segretari di Stato;

PRESO ATTO dell'approvazione del Consiglio Rivoluzionario Supremo;

PROMULGA

la seguente Legge:

Art. 1

1. E' resa esclusiva allo Stato l'importazione la distribuzione di ogni genere di carburante e lubrificante per tutto il Territorio Nazionale.

2. Lo Stato tramite le sue Agenzie speciali od Enti amministrerà e gestirà direttamente tutte le Stazioni di distribuzione di carburante e lubrificante di appartenenza dell'Ente Nazionale Petroli e della Somali Petroleum Agency.

Art. 2

Il personale dipendente dalle varie Stazioni di Distribuzione di Carburante e lubrificante di cui all'art. 1 della presente Legge verranno assorbiti dalle Agenzie Speciali dello Stato che amministrerà le Stazioni suddette e con effetto dalla data di entrata in vigore della presente Legge.

Art. 3

Chiunque contravviene alle disposizioni della presente Legge è passibile alle pene previste dall'Ordinamento Economico con l'Estero e a disposizioni penali Municipali.

Art. 4

1. La presente Legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti della Repubblica Democratica Somala ed entra in vigore immediatamente.

2. E' fatto obbligo a chiunque di osservare e di farla osservare come Legge dello Stato.

Mogadiscio, li 10 Gennaio 1972.

IL PRESIDENTE
del Consiglio Rivoluzionario Supremo
Magg. Gen. Mohamed Siad Barre

LEGGE N. 11 del 10 Gennaio 1972.

Esclusiva importazione e idistribuzione di medicinali.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO SUPPREMO

VISTE la Prima e la Seconda Carta della Rivoluzione del 21 Ottobre 1969;

RAVVISATA la necessità di rendere esclusivo allo Stato l'importazione di medicinali e la sua distribuzione nel Territorio della Repubblica;

SENTITO il Consiglio dei Segretari di Stato;

PRESO ATTO dell'approvazione del Consiglio Rivoluzionario Supremo;

PROMULGA

la presente Legge:

Art. 1

1. Con decorrenza dal 1 Marzo 1972, è reso esclusivo allo Stato l'importazione e la distribuzione di medicinali per tutto il Territorio Nazionale.

2. Esso provvederà alla distribuzione e alla fornitura di medicinali necessari e generi connessi a tutti coloro che legalmente esercitano attività commerciale nel settore farmaceutico.

Art. 2

1. Tutte le scorte di medicine precedentemente ordinate ed in arrivo dopo il 29 Febbraio 1972 saranno rilevate dal Ministero della Sanità a prezzo CIF nelle Dogane della Somalia.

2. Le scorte di medicinali attualmente giacenti presso i magazzini dei precedenti importatori dopo la data del 29 Marzo 1972 potranno essere vendute dagli esercizi farmaceutici fino all'esaurimento al prezzo fissato dal Ministero della Sanità.

Art. 3

Al Ministero della Sanità di concerto col Ministero del Commercio, è demandata in tutela dell'interesse del Pubblico la responsabilità di trovare appropriate misure per eventuali difficoltà che possano sorgere dall'applicazione della presente Legge.

Art. 4

Chiunque contravviene alla presente Legge è passibile a seconda della gravità del fatto, a una multa da Shs. 2.000 a Shs 20.000.

Art. 5

1. La presente Legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale e inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti della Repubblica Democratica Somalia.

2. E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Mogadiscio, li 10 Gennaio 1972.

IL PRESIDENTE
del Consiglio Rivoluzionario Supremo
Magg. Gen. Mohamed Siad Barre

LEGGE N. 12 del 10 Gennaio 1972.

Esclusiva importazione e distribuzione di films Cinematografici.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO SUPPREMO

VISTE la Prima e la Seconda Carta della Rivoluzione del 21 Ottobre 1969;

VISTA la Legge 3 Giugno 1962, n. 14 sull'Ordinamento del Governo e successiva modifica;

RAVVISATA la necessità di rendere esclusiva allo Stato l'importazione e la distribuzione di tutti i films cinematografici;

• SENTITO il Consiglio dei Segretari di Stato,

PRESO ATTO dell'approvazione del Consiglio Rivoluzionario Supremo;

PROMULGA

la seguente Legge:

Art. 1

E' resa esclusiva allo Stato l'importazione e la distribuzione dei films cinematografici per tutto il Territorio Nazionale.

Art. 2

Il Ministero delle Informazioni e Orientamento Nazionale sarà responsabile di prendere appropriato atto in relazione alla presente Legge.

Art. 3

1. La presente Legge entra in vigore il 4 Febbraio 1972 e sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti della Repubblica Democratica Somala.

2. E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Mogadiscio, li 10 Gennaio 1972.

IL PRESIDENTE
del Consiglio Rivoluzionario Supremo
Magg. Gen. Mohamed Siad Barre

LEGGE N. 13 del 10 Gennaio 1972.

Distribuzione dello Zucchero nel Territorio della Repubblica.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO SUPREMO

VISTE la Prima e la Seconda Carta della Rivoluzione del 21 Ottobre 1969;

VISTA la Legge 12 Giugno 1962 e successive modifiche relative alla istituzione dell'Ente Nazionale Commercio;

SENTITO il Consiglio dei Segretari di Stato;

PRESO ATTO dell'approvazione del Consiglio Rivoluzionario Supremo;

PROMULGA

la seguente Legge:

Art. 1

La distribuzione dello zucchero ai commercianti al minuto in tutto il Territorio Nazionale è affidata all'Ente Nazionale Commercio.

Art. 2

Tutte le cooperative di distribuzione di zucchero od specie esistenti prima dell'emanazione della presente Legge sono abolite.

Art. 3

1. La presente Legge entra in vigore immediatamente e sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti dello Stato.

2. E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Mogadiscio, li 10 Gennaio 1972.

IL PRESIDENTE
del Consiglio Rivoluzionario Supremo
Magg. Gen. Mohamed Siad Barre

LAW No. 14 of 12 February 1972.

Amendment to Prisons Law.

THE PRESIDENT
OF THE SUPREME REVOLUTIONARY COUNCIL

HAVING HEARD the Council of Secretaries;
TAKING NOTE of the approval of the Supreme Revolutionary
Council;

HEREBY PROMULGATES

the following Law:

Article 1

The Article 57 of the Prison Law is amended as follows:

After No. 1 is inserted No. 2 bis:

«2. bis. In the case of prisoners serving sentences for the following crimes:

- a) crimes against the State (art. from 184 to 224 P.C.)
- b) murder (art.434 P.C.).
- c) military crimes (Military Penal Code) with punishment of imprisonment exceeding six months.
- d) crimes considered by the Law for Safeguarding National Security (L. No. 54 of 10 September 1970)

the benefit referred to in number 1 of this article may be applied only on the proposal of the Charging Officer, approved by the Commandant and confirmed by the Secretary of State».

Article 2

This amendment comes in force at the same time with the Prison Law No. 7 of 30 December, 1971.

Mogadiscio, 12 February 1972.

THE PRESIDENT
of the Supreme Revolutionary Council
Maj. Gen. Mohamed Siad Barre

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO
SUPREMO, 10 Febbraio 1972. N. 33.

In aggiunta alle merci menzionate nell'Art. 1 del Decreto n. 163 del 5 Giugno 1971, le seguenti altre voci.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO SUPREMO

VISTO la Prima Carta della Rivoluzione del 21 Ottobre 1969;
VISTI gli Articoli 2 e 20 del D. L. 26 Settembre 1964, n. 12 convertiti in Legge 29 Ottobre 1964, n. 8 relativa all'Ordinamento delle Operazioni Economiche con l'Estero;
RITENUTA la necessità di mantenere restrizione su alcune voci allo scopo di proteggere la Bilancia dei pagamenti;
SU PROPOSTA del Segretario di Stati al Commercio;
SENTITO il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA:

Art. 1

In aggiunta alle merci menzionate nell'Art. 1 del Decreto n. 163 del 5 Giugno 1971, le seguenti altre voci:

- Pasta Alimentare
 - Tè
 - Caffè
 - Zucchero
 - Caramelle
 - Sapone
 - Detersivi
 - Daas (Calzature di gomma e di plastica)
 - Batterie per Radio
- Sono di esclusività all'E.N.C.

Art. 2

Il presente Decreto entra in vigore il giorno stesso della sua Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Mogadiscio, li 10 Febbraio 1972.

IL PRESIDENTE
del Consiglio Rivoluzionario Supremo
Gen. Div. Mohamed Siad Barre

Il Segretario di Stato al Commercio
Dott. Mohamed Warsame

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO
SUPPREMO, 10 Febbraio 1972, N. 34.**

L'Importazione dei Carburanti e Lubrificanti è riservata esclusivamente all'Ente Nazionale Petrolio e alla Somali Petroleum Agency.

**IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO SUPREMO**

VISTA la Prima Carta della Rivoluzione del 21 Ottobre 1969;

VISTA la Legge 7 Maggio 1970, n. 26, relativa alla nazionalizzazione di alcune imprese operanti nel Territorio della Repubblica Democratica Somala;

VISTI gli Artt. 2 e 20 del D. L. 26 Settembre 1964, n. 12, convertito in Legge 29 Ottobre 1964, n. 8, relativa all'Ordinamento delle operazioni economiche con l'estero;

VISTO l'Art. 3 del D. P. R. del 26 Settembre 1964, n. 203, concernente le restrizioni in conformità all'ordinamento delle operazioni economiche con l'estero;

SU PROPOSTA del Segretario di Stato al Commercio;

SENTITO il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA:

Art. 1

La importazione dei carburanti e dei lubrificanti, è riservata esclusivamente all'Ente Nazionale Petroli ed alla Somali Petroleum Agency.

Art. 2

Il presente Decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul *Bullettino Ufficiale della Repubblica Democratica Somala*.

Mogadiscio, li 10 Febbraio 1972.

IL PRESIDENTE
del Consiglio Rivoluzionario Supremo
Gen. Div. Mohamed Siud Barie

Il Segretario di Stato al Commercio
Gen. Div. Mohamed Warsama

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO
SUPREMO, 10 Febbraio 1972, N. 35.

L'importazione dello Zucchero è soggetta a Licenza.

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO SUPREMO

VISTO la Prima Carta della Rivoluzione del 21 Ottobre 1969;

VISTI gli Articoli 2 e 20 del D. L. 26 Settembre 1964, n. 12 convertiti in Legge 29 Ottobre 1964, n. 8, relativa all'Ordinamento delle Operazioni Economiche con l'Estero;

VISTO l'Art. 3 del D. P. R. del 26 Settembre 1964, n. 203, concernente le restrizioni in conformità all'Ordinamento delle Operazioni Economiche con l'Estero;

RITENUTA la necessità di mantenere restrizioni su alcune voci allo scopo di proteggere la Bilancia dei pagamenti;

SU PROPOSTA del Segretario di Stato al Commercio;

SENTITO il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA:

Art. 1

L'importazione dello zucchero è soggetta a licenza.

Art. 2

Il presente Decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Mogadiscio, li 10 Febbraio 1972.

IL PRESIDENTE

del Consiglio Rivoluzionario Supremo

Gen. Div. Mohamed Siad Barre

Il Segretario di Stato al Commercio

Dott. Mohamed Warsama

DECRETO DEL SEGRETARIO DI STATO AI LAVORI PUBBLICI

16 Gennaio 1972, n. 36.

Concessione e conseguente libera disponibilità di area di terreno demaniale a favore del Sig. Sahal Mohamed Ibrahim.

IL SEGRETARIO DI STATO

VISTA la Prima Carta della Rivoluzione e la Legge n. 1 del 21 Ottobre 1969;

VISTO il D. P. R. 23 Maggio 1961, n. 144;

VISTO l'Ordinanza n. 5 del 12 Aprile 1950;

VISTA la domanda in data 1-12-1960, presentata dalla Sig.ra Fatma Ahmed Musse intesa ad ottenere in concessione a scopo edilizio un appezzamento di terreno demaniale sito in Mogadiscio — 4° Km. per Afgoi — Ricade nella zona VI Periferica Transitoria;

CONSIDERATO che, l'avviso ad opponendum riguardante l'area di terreno richiesta è rimasto affisso a termini di Legge all'albo del Municipio di Mogadiscio, ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Somalia.

VISTO il progetto n. 1268 concernente la costruzione di un edificio in muratura che è stato approvato a suo tempo dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio nella sua 286° seduta del 30-5-19662;

VISTO il progetto n. 767 variante al progetto n. 1268 approvato dalla Commissione Edilizia di Mogadiscio nella sua V seduta del 21 Aprile 1970 e concernente la costruzione di un edificio ad uso di abitazione;

VISTA la bolletta n. 7264 in data 22 Agosto 1962, dell'Ufficio Tasse sugli Affari attestante che la Sig.ra Fatma Ahmed Musse ha pagato la somma di Sh. So. 1.395, quale prezzo di cessione dell'area di terreno richiesta in concessione a scopo edilizio;

CONSIDERATO che l'area di terreno richiesta di mq. 1.395, è stata consegnata alla Sig.ra Fatma Ahmed Musse come si rileva dal verbale redatto dal Servizio Tecnico Erariale in data 10 Settembre 1962;

VISTO il disciplinare di concessione edilizia e la planimetria che lo integra;

VISTO il verbale di accertamento in data 27-10-1971, da quale risulta che la costruzione di cui al progetto approvato dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio in data 21 Aprile 1970, è stata realizzata conformemente al progetto stesso;

VISTO il nulla osta di abitabilità dello stabile costruito in Mogadiscio al 4° Km. per Afgoi, rilasciato dall'Amministrazione Municipale di Mogadiscio con foglio n. 2983 di prot. in data 30 Aprile 1970;

VISTO l'atto n. 2206 di Rep. in data 17 Aprile 1963, registrato a Mogadiscio il 20 Aprile 1963 al n. 287 Atti Pubblici Vol. 13 a rogito Notaio Micheal Mariano con il quale la Sig.ra Fatma Ahmed Mussa cede e trasferisce al Sig. Salad Aden Hassan tutti i diritti presenti e futuri sul terreno della superficie di mq. 1.395, sito in Mogadiscio — 4° Km. per Afgoi;

VISTO l'atto n. 2382 di Rep. in data 29 Maggio 1963, registrato a Mogadiscio il 5 Giugno 1963 al n. 375 Atti Pubblici Vol. 13 a rogito Notaio Micheal J. Mariano con il quale il Sig. Salad Aden Hassan cede e trasferisce al Sig. Jerdeh Hussein Dualeh tutti i diritti presenti e futuri sul terreno della superficie di mq. 1.395, sito in Mogadiscio — 4° Km. per Afgoi;

VISTO l'atto n. 9890 di Rep. in data 31 Gennaii 1968, registrato a Mogadiscio il 5-2-1968 al n. 94 Atti Pubblici Vol. 18 a rogito Notaio Micheal J. Mariano con il quale il Sig. Jerdeh Hussein Dualeh cede e trasferisce al Sig. Sahal Mohamed Ibrahim tutti i diritti presenti e futuri sul terreno della superficie di mq. 1.395, sito in Mogadiscio — 4° Km. per Afgoi;

CONSIDERATO che sono stati adempiuti tutti gli obblighi normalmente imposti per la concessione e la conseguente libera disponibilità dell'area di terreno demaniale a scopo edilizio;

DECRETA:

E' riconosciuta a favore del Sig. Sahal Mohamed Ibrahim la concessione e la conseguente libera disponibilità dell'area di terreno demaniale di mq. 1.395, sito in Mogadiscio — 4° Km. per Afgoi.

Mogadiscio, li 16 Gennaio 1972.

IL SEGRETARIO DI STATO ai LL.PP.
Col. Mohamed Sceh Osman

VISTO e registrato - Reg. n. 1, foglio n. 5.

Mogadiscio, li 19 Gennaio 1972.

il Regg. Magistrato ai Conti:

MOHAMED AHMED MOHAMUD

PARTE SECONDA
DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

THE REGIONAL COURT AT BURAO

CIVIL MISCELLANEOUS PETITION No. 2 OF 1971

Petitioner Roon Hassan Ahmed.

VERSUS

Counter-Petitioner Somali Savings and Credit Bank (Burao Branch)

DECREE:

The Petitioner filed a petition for cancellation of Saving Booklet No. 532-7 for Shs. 1555-74 being balance as at 28th August 1971, in favour of Roon Hassan Ahmed (petitioner).

The Saving Booklet was issued by the Somali Savings and Credit Bank, Burao Branch — the then Banca Nazionale Somala. The petitioner states that she was a holder of the said Saving Booklet and about five months back she placed it in a Box in her living room among other documents while leaving for Mogadiscio but on her return after three months she missed it together with other documents. The petitioner further states that she learned that the Saving Booklet was wasted among other papers in the same box young persons the petitioner left to look after the house.

The Somali Savings and Credit Bank, Burao Branch confirmed the existence of the of the said Saving Booklet and to their knowledge the Saving Booklet in question has not been presented for payment. Vide their reference No. XC-6-001-1400 dated 15th November 1971.

The Court, therefore, ruled and decrees that the Saving Booklet No. 532-7 for balance Shs. 1555-74 (Shillings One thousand five hundred fifty five and cents seventy four only) be cancelled in accordance with the provisions of Article 27 of Legislative Decree Law No. 2 of 9th September 1965, and the payment be effected 30 days after the publication of this Decree in the Official Bulletin.

The petitioner is to cause publication and meet the costs (fees) thereof.

Given under my hand and the Seal of the Court this 8th day of December, 1971.

A. A. M. DECKSON
Regional Judge, Burao

THE REGIONAL COURT AT BURAO

CIVIL MISCELLANEOUS PETITION No. 5 OF 1972

Abdullahi Gaileh Adan — Petitioner.

VERSUS

Somali Savings & Credit Bank, Burao Branch - Counter Petitioner

DECREE:

WHEREAS Abdullahi Gaileh Adan (Petitioner) filed a petition and appeared before me for the cancellation of Circular Cheque No. 8370 dated 3-1-72 for Shs. 20,000, issued in his name by the Somali Savings and Credit Bank, Burao Branch.

WHEREAS the Petitioner Abdullahi Gaileh Adan convinced me that he said Circular Cheque dropped into the W.C. (latrine) of his house and got destroyed with other documents.

WHEREAS the Somali Savings & Credit Bank, Burao Branch, confirmed the existence of the said Circular Cheque and to their knowledge the Circular Cheque in question has not been presented for payment, vide their letter of confirmation or reference No. XC6-000107 dated 31st January, 1972, of which the Court took Judicial Notice in accordance with the provisions of para (c) of Article 167 of the Somali Criminal Procedure (Legislative Decree Law No. 1 of 1st June 1963).

AND Having seen the Provisions of Article 27 of Legislative Decree Law No. 2 of 9th September, 1965.

1. HEREBY Decree: (a) Cancellation of Circular Cheque No. 8370 dated 3-1-72; (b) Publication of the Cancellation in the Official Bulletin on the expenses of the Petitioner; and (c) Payment of the sum of Shs. 20,000 (Shillings twenty thousand only) to the Petitioner by the Counter-Petitioner being the value of the abovementioned cancelled Circular Cheque 30 (thirty) days after the Publication of this Decree in the Official Bulletin.

GIVEN under my hand and the Seal of the Court this 8th day of February, 1972.

TRIBUNALE REGIONALE DI BOSASO

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

LETTO l'istanza che precede;

RITENUTO l'attendibilità dei fatti esposti in considerazione di questo comunicato della Cassa di Risparmio e Credito di Bosaso;

RITENUTO la propria competenza;

VISTO l'art. 69 del Decreto Legislativo del 9-9-1965, n. 2;

DICHIARA l'ammortamento dell'assegno circolare n. 014574 emesso in data 8 Luglio 1971 con l'importo di Sh. So. 2000 (due-mila) a favore di Shamsa Ali Gure;

AUTORIZZA a rilasciare il duplicato dell'assegno in questione a Shamsa Ali Gure, trascorso il termine di giorni 30 (trenta) dalla data di pubblicazione del presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Repubblica Democratica Somala purchè non venga fatto opposizione dal detentore.

DISPONE che il duplicato dell'assegno circolare di cui sopra venga consegnato alla Signora Shamsa Ali Gure personalmente ed eventualmente a persona da lei indicata munito di regolare e formale procura.

La Cassa di Risparmio e Credito di Bosaso terrà affisso per la durata di giorni 30 (trenta) nei propri locali aperti al pubblico.

Bosaso, li 15 Novembre 1971.

IL GIUDICE REGIONALE

Dr. Abdi Aden Aptidon

(53)

TRIBUNALE REGIONALE DI BOSASO

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

LETTO l'istanza che precede;

RITENUTO l'attendibilità dei fatti esposti in considerazione di questo comunicato della Banca Nazionale Somala di Bosaso;

RITENUTO la propria competenza;

VISTO l'art. 69 del Decreto Legislativo 9-9-1965, n. 2;

DICHIARA l'ammortamento dell'assegno circolare n. 14430 emesso in data 28-1-1971 con l'importo di Sh. So. 1500;

AUTORIZZA a rilasciare il duplicato dell'assegno in questione a Salah Ibrahim Iusuf, trascorso il termine di giorni 30 (trenta) dalla data di pubblicazione del presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Repubblica Democratica Somala purchè non venga fatto opposizione dal detentore.

DISPONE che il duplicato dell'assegno circolare di cui sopra veng consegnato al Sig. Salah Ibrahim Iusuf personalmente ed eventualmente a persona da lui indicato munito di regolare e formale procura.

La Banca Nazionale Somala di Bosaso, la quale, nell'interno della Banca stessa terrà affisso per lad urata di giorni 30 (trenta) nei propri locali aperti al pubblico.

Bosaso, li 15 Novembre 1971.

(54)

Il Presidente del Tribunale
Dr. Abdi Aden Aptidon

TRIBUNALE REGIONALE DI BOSASO

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

LETTO l'istanza che precede;

RITENUTO l'attendibilità dei fatti in considerazione di quanto comunicato dalla Cassa di Risparmio e Credito di Bosaso;

RITENUTO la propria competenza;

VISTO l'Art. 69 del Decreto Legislativo 9-9-1965, n. 2;

DICHIARA l'ammortamento del libretto di risparmio vincolato n. 270 per l'importo di Sh. So. 1008,09 intestato al Sig. Ahmed Weirah Deri rilasciato dalla Cassa di Risparmio e Credito di Bosaso in data 1-1-1969;

AUTORIZZA a rilasciare il duplicato del libretto in questione ad Ahmed Weirah Deri, Trascorso il termine di giorni 30 (trenta) dalla data di pubblicazione del presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Repubblica Democratica Somala purchè non venga fatto opposizione dal detentore.

DISPONE che il duplicato del libretto di risparmio di cui sopra venga consegnato al Sig. Ahmed Weirah Deri personalmente ed eventualmente a persona da lui indicato munito di regolare e formale procura.

La Cassa di Risparmio e Credito di Bosaso, la quale terrà affisso per la durata di giorni 30 (trenta) nei propri locali aperti al pubblico.

Bosaso, li 3 Gennaio 1972.

Il Giudice Regionale di Bosaso

Dr. Abdi Aden Aptidon

TRIBUNALE REGIONALE DEL BENADIR

LETTO l'attendibilità di fatti esposti in considerazione di questo comunicato N.T.N. 009527 di Sh. So. 800 della Banca Commerciale Somala;

VISTO l'art. 69 del Decreto Legislativo 9-9-1965, n. 2;

DICHIARA l'ammortamento dell'assegno in questione a Abdurahman Salad Kulmie il termine di giorni 0

raman Salad Kulmie trascorso il termine di giorni 15 (quindici) della data di pubblicazione del presente Decreto sul Bolltino Ufficiale della Repubblica purchè non venga fatto opposizione dal detentore;

DISPONE che il duplicato dall'assegno di cui sopra venga consegnato a Abdurahman Salad Kulmie personalmente o eventualmente a persona da esso indicata munita di regolare e formale procura.

La Banca Commerciale Somala filiale di Mogadiscio, la quale terrà affisso per la durata di giorni 15 (quindici) nei propri locali aperti al pubblico.

Mogadiscio, li 15 Febbraio 1972.

(56)

IL PRESIDENTE
Dr. Hussen Sceek Abdurahman

ITALSO S.p.A. — MOGADISCIO

**AVVISO DI CONVOCAZIONE
DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

Gli Azionisti della Società per Azioni ITALSO, con sede in Mogadiscio, sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso la Sede Sociale per il giorno 10 Aprile 1972, alle ore 10,00 in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 11 Aprile 1972 alla stessa ora e nello stesso luogo per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA:

- 1) Relazione del Consiglio d'Amministrazione sull'esercizio chiuso al 31 Dicembre 1971.
- 2) Relazione del Collegio Sindacale sull'esercizio chiuso al al 31 Dicembre 1971.
- 3) Approvazione del Bilancio e del Conto Economico al 31 Dicembre 1971.
- 4) Rinnovo cariche sociali per scadenza mandato.
- 5) Varie ed eventuali.

PARTE STRAORDINARIA:

- 1) Modifica dell'articolo N. 5 dello Statuto Sociale.

Per partecipare all'Assemblea i Sigg. Azionisti devono comprovare di aver depositato le Azioni presso le Casse Sociali o presso gli Istituti di Credito della Somalia almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Mogadiscio, 26 Febbraio 1972.

IL CONSIGLIERE DELEGATO

A. Serafini